

CAPITOLO I

Amministrazione e sorveglianza

Art. 1

Amministrazione

La Municipalità presiede all'amministrazione del Cimitero a mezzo della Commissione sanitaria che, col Medico delegato e con la Cancelleria comunale, veglia all'osservanza di tutte le disposizioni del presente regolamento, delle vigenti disposizioni e leggi applicabili.

Art. 2

Sorveglianza

La Cancelleria, con il custode, cura:
la manutenzione del Cimitero per quanto è di competenza del Comune, la pulizia, l'ordine, il disciplinamento e l'osservanza dei diritti e degli obblighi derivanti ai singoli privati dalle concessioni fatte; la tenuta a giorno del piano regolatore del Cimitero, dei registri delle tumulazioni, ecc.

CAPITOLO II

Piano Regolatore

Art. 3

Piano Regolatore

Presso la Cancelleria viene conservato il piano regolatore del Cimitero nel quale sono segnate:

- le costruzioni esistenti,
- le aree destinate alle sepolture comuni per adulti,
- le aree destinate alle sepolture comuni per bambini,
- le aree destinate alle sepolture trentennali,
- le aree già concesse a sepolture perpetue,
- le costruzioni destinate a cinerari e ossari,
- le costruzioni della colombaria.

CAPITOLO III

Inumazioni – Esumazioni

Art. 4

Autorizzazione per l'inumazione

Nessuna salma, resti di salma, o ceneri possono essere inumati o depositati nel Cimitero senza l'autorizzazione del Municipio.

Art. 5

Inumazioni

Hanno diritto di essere sepolte e deposte nel Cimitero:

- a) le salme, le ceneri o le ossa di persone decesse nella giurisdizione comunale, qualunque fosse in vita il loro domicilio;
- b) le salme, le ceneri o le ossa di persone attinenti, domiciliate o dimoranti stranieri nel Comune, decesse anche fuori dalla giurisdizione comunale (Tariffa B3);
- c) il Municipio può concedere in via del tutto eccezionale la tumulazione di salme, il deposito di ceneri od ossa di persone non domiciliate, dimoranti, e non attinenti del Comune, decesse fuori dalla giurisdizione comunale. (Tariffa B4).

Art. 6

Tempo prescritto per la sepoltura

Non si può procedere alla sepoltura delle salme prima che sia trascorso il tempo indicato volta per volta dal medico sull'attestato di morte, in ogni caso non prima di 24 ore dalla morte.

Art. 7

Salme di estranei

Gli estranei morti nel territorio del Comune e che non vengono reclamati, verranno seppelliti nel cimitero comunale.

Il cadavere non potrà essere inumato se non concluse le costatazioni di legge.

Art. 8

Autopsie

Non sono lecite l'inumazione e l'autopsia delle salme se non trascorse le ore di osservazione prescritte dal medico delegato o dal medico che ha redatto il certificato di morte. Durante il periodo d'osservazione è vietato di mettere la salma in condizioni che possono impedire il manifestarsi della vita.

La sepoltura potrà essere ritardata sino a 3 giorni mediante autorizzazione della Municipalità previo accordo con il medico delegato.

Art. 9

Esumazione e spurgo

Salvo nel caso d'inchiesta giudiziaria, nessuna salma può essere esumata senza il consenso del Dipartimento competente prima che siano trascorsi 20 anni dalla sepoltura. Le esumazioni consentite prima di questo tempo saranno fatte alla presenza del medico delegato e di un delegato del Municipio. (Tariffa B1).

L'autorizzazione per l'esumazione di una salma prima che siano trascorsi 20 anni dalla sepoltura deve essere chiesta al Dipartimento delle opere sociali, Ufficio sanità, dai parenti o dai loro rappresentanti debitamente autorizzati.

È soggetta ad una tassa di Fr. 15.- che è incassata dal Dipartimento, contro rimborso postale.

Trascorsi 20 anni dalla sepoltura in campi comuni, le salme o i resti possono essere rimossi dal Municipio, a seconda del fabbisogno, dandone avviso alla famiglia del defunto 3 mesi prima di procedere alla rimozione.

Art. 10

Casse per sepolture comuni

Le salme destinate alle aree comuni devono essere rinchiuso unicamente in casse di legno dolce e sepolte in fosse separate, eccettuato il caso di madre e neonato morti durante il parto.

Nelle aree per sepolture comuni non è concessa in nessun caso la tomba in muratura.

Art. 11

Disposizioni per aree trentennali

Le salme destinate alle aree trentennali devono essere rinchiuso unicamente in casse di legno dolce e si potranno seppellire nella medesima tomba fino ad un massimo di 2 salme. In questo caso saranno messe sovrapposte e i dolenti dovranno provvedere, obbligatoriamente e a proprie spese, alla formazione di tombe in muratura o alla posa di vasche di cemento, almeno per la cassa sottostante.

Nel caso di sepoltura singola la posa di questi manufatti è facoltativa. Ogni e qualsiasi lavoro inerente la sepoltura, la manutenzione, ecc. di queste aree è a completo carico dei concessionari.

Art. 12

Dimensioni delle fosse

Le fosse devono avere le seguenti dimensioni:

- 1) per adulti
 - a) sepolc. semplici: ml. 2.00 di lunghezza, ml. 0.80 di larghezza e ml. 1.50 di profondità;
 - b) sepolc. doppie sovrapposte: ml. 2.00 di lunghezza, ml. 0.80 di larghezza e ml. 2.00 di profondità.
- 2) per bambini fino all'età di 5 anni: ml. 1.00 di lunghezza, ml. 0.60 di larghezza e ml. 1.30 di profondità.

Art. 13

Seppellimento di resti

Le ossa, i resti di cassa e gli oggetti appartenenti alle salme, che si rinvenissero nella riapertura delle fosse, al termine del ciclo di sepoltura, si seppelliranno nello stesso luogo a maggior profondità nelle nuove fosse, salvo la possibilità dei dolenti di chiedere un posto nel cinerario-ossario o di collocare in aree trentennali, perennali, cappelle, comuni, previo pagamento della relativa tassa: (Tariffa B5).

Art. 14

Disposizioni d'igiene

In caso di putrefazione o di morte per malattie contagiose la commissione sanitaria è tenuta a provvedere alla precisa esecuzione delle prescrizioni ordinate dal medico delegato a tutela della pubblica salute, sia che il medico intervenga d'ufficio o su richiesta della Municipalità.

Art. 15

Trasporto di salme

È vietato trasportare salme in un altro Cantone o all'estero o viceversa, senza l'autorizzazione del Dipartimento competente. Si dovranno comunque essequiare le disposizioni e le leggi sanitarie vigenti.

Art. 16

Area divenuta libera

Nel caso di esumazione di una salma, l'area divenuta libera ritorna a piena immediata disposizione del Municipio senza rimborso di tassa alcuna.

CAPITOLO IV

Polizia

Art. 17

Orario

L' orario di apertura e di chiusura del Cimitero è stabilito dal Municipio.

Art. 18

Divieto di ingresso

È severamente vietata l'entrata nel Cimitero con cani o altri animali.

Art. 19

Pulizia

Le aree e i viali devono essere costantemente tenuti puliti e ordinati: le prime da parte dei concessionari, i secondi da parte del custode.

I rifiuti devono essere deposti negli appositi recipienti.

Art. 20

Fiori e piante

Ogni coltivazione che non sia quella di semplici fiori o di arbusti sempreverdi sulle aree è vietata. Le piante sempreverdi non devono superare l'altezza di ml. 1.00 né invadere il terreno pubblico o le altre aree.

Art. 21

Bordure

Ogni fossa dovrà essere delimitata, entro un anno dalla sepoltura, con contorno di pietra naturale od artificiale occupante uno spazio fisso di:

campi per sepolt. adulti: ml. 1.80 x ml. 0.80,

campi per sepolt. bambini: ml. 0.90 x ml. 0.50.

Detta bordura è a carico dei dolenti ed è esente da tassa.

Art. 22

Altezza monumenti

Sulle fosse comuni e trentennali, dietro regolare domanda scritta e corredata dal relativo schizzo, il Municipio concederà ai dolenti la facoltà di collocare lapidi, monumentali o croci in marmo od altro. Questi segni funebri, permesse le dimensioni in quanto a lunghezza e larghezza di cui all'articolo 21, non devono oltrepassare l'altezza, partendo dal piano terra, di:

aree per sepolt. adulti: ml. 1.50,

aree per sepolt. bambini: ml. 1.50

Il Municipio si riserva di colpire con sanzioni ed obbligo di rimozione, chi contravviene a queste disposizioni, (Tariffa B7-8) rispettivamente si dà facoltà al Municipio di derogare in casi speciali.

Art. 23

Croci in legno

Le croci in legno sono esenti da tassa e devono avere le dimensioni:

campi per sepolture adulti: ml. 1.00 di altezza dal piano terra e ml. 0.60 di larghezza;

campi per sepolture bambini: ml. 0.70 di altezza dal piano terra e ml. 0.40 di larghezza.

Art. 24

Manutenzione

La manutenzione di cappelle, bordure, lapidi, ecc. è a carico dei proprietari. Qualora detta manutenzione non fosse sufficientemente e decorosamente curata, il Municipio vi supplirà a spese del proprietario previo avviso scritto.

Art. 25

Danni

Il Municipio non si assume nessuna responsabilità per danni causati dalla natura o da terzi ai monumenti, ricordi funebri, fiori, ecc.

Art. 26

Destinazione lapidi e monumenti rimossi

Scaduto il termine di concessione delle aree, le lapidi, i monumenti, le croci od altro che non verranno ritirati dai parenti entro 2 mesi dall'intimazione rimarranno di proprietà del comune che ne potrà disporre come meglio crede.

Art. 27

Lavori nel Cimitero

Nei giorni festivi e nel giorno della commemorazione dei defunti non sono permessi lavori di sorta. E' vietato lavorare lapidi, monumenti od altro nell' interno del cimitero. I materiali e i detriti in genere provenienti da lavori eseguiti nel cimitero dovranno essere immediatamente asportati dalle ditte esecutrici dei lavori.

CAPITOLO V

Aree trentennali

Art. 28

Aree trentennali

Con l' entrata in vigore del presente regolamento sono messe a disposizione aree trentennali con possibilità di sepoltura doppia, unicamente però sovrapposta. La concessione verrà rilasciata unicamente alla morte, in ogni caso mai in anticipo. (Tariffa A1).

Art. 29

Sepolcreti o vasche

Il Comune incassa, in caso di deposizione di vasche o di formazione di sepolcreti in muratura, una tassa anticipata per lo spurgo. (Tariffa A2).
La costruzione dei sepolcreti deve essere fatta in mattoni di cemento ricoperti con intonaco. La chiusura deve essere fatta con lastre prefabbricate.

Art. 30

Rinnovo

Ai dolenti, su richiesta scritta, potrà essere concessa la possibilità di rinnovo, previa autorizzazione del Municipio, seguendo le modalità e tariffe in vigore alla scadenza. Le aree trentennali già esistenti potranno essere rinnovate, seguendo però le tariffe in vigore al momento della scadenza, con la precisazione che le sepolture esistenti in aree doppie collaterali pagano il doppio della tariffa A3.

Art. 31

Aree trentennali esistenti: possibilità di sepoltura

Nelle aree trentennali esistenti (Zona A e B) con sepolture semplici o doppie collaterali, è data possibilità di tumulare ulteriori salme sino ad un massimo di 2, rispettivamente 4. È fatto in tal caso obbligo di formazione di sepolcreti o deposito di vasche prefabbricate, seguendo le tasse di cui alla Tariffa A2. La possibilità di sepoltura di cui sopra è concessa solo su richiesta scritta al Municipio. È prelevata in tal caso una tassa di concessione pro rata temporis della Tariffa A1 per ogni tumulazione fatta unicamente prima dell'avvenuto rinnovo dell' area o delle aree alle tariffe del presente Regolamento.

CAPITOLO VI

Aree perpetue – cappelle

Art. 32

Aree esistenti concesse ad uso perpetuo e cappelle

A partire dall' entrata in vigore del presente regolamento non verranno più concesse parcelle ad uso perpetuo sia per aree che per cappelle. È pure proibita la cessione ad altre famiglie della concessione per aree e cappelle esistenti. È stabilito che le concessioni sin qui fatte a titolo sepoltura perpetua, sia per aree che per cappelle esistenti, si intendono per un periodo di 99 anni dalla prima inumazione. Ai dolenti, su richiesta scritta e previa autorizzazione del Municipio, potrà essere concessa la possibilità di rinnovo seguendo le modalità e tariffe in vigore alla scadenza. (Tariffa A6).

Art. 33

Diritto di sepoltura

Hanno diritto alla tumulazione nelle aree perpetue e nelle cappelle esistenti il proprietario e la sua famiglia. Si intendono da parte della famiglia i consorti, i suoceri, gli ascendenti e discendenti. Il Municipio può autorizzare la sepoltura di altre salme, previo pagamento di una tassa.

Art. 34

Casse

La sepoltura nelle cappelle dev' essere fatta esclusivamente nelle casse di zinco. La sepoltura nelle aree perpetue dev' essere fatta esclusivamente in casse di legno dolce.

Art. 35

Diritto di superficie

La concessione di parcelle per cappelle ed aree perpetue esistenti non conferiscono la proprietà del terreno, ma solo un diritto di superficie.

CAPITOLO VII

Cinerario – ossario – colombario

Art. 36

Disposizioni generali

Nel cinerario-ossario potranno essere deposte, nelle apposite cellette, le urne con le ceneri delle salme cremate o le ossa provenienti da spurghi. Le cellette saranno rinchiusi con una lastra di granito, con portafiori e portalume, messa a disposizione dal Comune e già compresa nel prezzo di concessione. I fiori non dovranno oltrepassare la lastra di granito.

Art. 37

Nel colombario potranno essere deposte, nelle apposite celle, le casse esclusivamente in zinco. Le celle saranno rinchiusi con lastra di granito, con portafiori e portalume, messa a disposizione dal Comune e già compresa nel prezzo di concessione. I fiori non dovranno oltrepassare la lastra di granito. Sulla lastra dovrà figurare nome, cognome, anno di nascita e di morte del defunto. L'iscrizione sarà fatta dal Comune a spese dei parenti. Potrà essere applicata una fotografia formato cm. 6x9, ogni spesa a carico dei parenti. La cella nel colombario sarà messa a disposizione unicamente in caso di immediata occupazione, per trent'anni, dietro pagamento della relativa tassa. (Tariffa A7).

Ai dolenti, su richiesta scritta, potrà essere concessa la possibilità di rinnovo per ulteriori trent'anni, previa autorizzazione del Municipio e seguendo le modalità e tariffe in vigore alla scadenza. (Tariffa A5).

E' possibile riservare al massimo una celletta, quella direttamente sovrastante, unicamente se destinata all'altro coniuge.

CAPITOLO VIII

Disposizioni transitorie e finali

Art. 38

Soppressione Cimitero

Ogni concessione viene a cadere con la soppressione del Cimitero, senza alcun diritto del concessionario verso il Comune.

Art. 39

Facoltà del Municipio

E' facoltà del Municipio di rientrare in possesso di qualsiasi parcella concessa quando ciò si rende necessario per l'ampliamento o per la modificazione del Cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico. In questo caso il Municipio assegna al concessionario un'altra parcella equivalente a quella primitiva, ed esegue a sue spese la traslazione delle salme o relativi resti.

Art. 40

Penalità

Infrazioni al presente Regolamento sono punite con la multa da Fr. 10.- a Fr. 500.-, riservata l'azione civile ed eventualmente quella penale.

Art. 41

Modificazione

Il Consiglio comunale si riserva il diritto di modificare in ogni tempo prescrizioni, tariffe e piano regolatore del presente regolamento.

Art. 42

Contestazioni

È competenza del Municipio di decidere sulle contestazioni relative alle interpretazioni del regolamento, delle tariffe e del piano regolatore. Contro le decisioni del Municipio è ammesso ricorso al Consiglio di Stato a norma della LPA che decide in via definitiva.

Art. 43

Abrogazione

Con l' applicazione del presente regolamento, tariffe e piano regolatore si abroga il regolamento sulla polizia mortuaria del Comune di Genestrerio del 26 febbraio 1961 ed ogni altra precedente disposizione in materia di polizia mortuaria.

Art. 44

Entrata in vigore

Il presente regolamento, le tariffe e il piano regolatore allegati, entrano in vigore con il primo giorno del mese successivo a quello dell' approvazione in conformità di legge.

Art. 45

Disposizioni di legge

Per quanto non contemplato dal presente regolamento fanno stato le disposizioni della vigente legge sanitaria.

Approvato dall' On.do Consiglio comunale nella sua seduta del 25 novembre 1974.

PER IL CONSIGLIO COMUNALE:

Il presidente:

Robbiani Luigi

Gli scrutatori:

Guarisco Adriano
Pozzi Provino

Il segretario:

A. Pozzi

Il presente regolamento e tariffe è stato pubblicato per un periodo di 15 giorni e precisamente dal 27 novembre 1974 fino all' 11 dicembre 1974 inclusi.

PER IL MUNICIPIO:

Il Sindaco:
Bianchi Alessandro

Il segretario:
A. Pozzi

Approvato dal Lod.le Consiglio di Stato con Risoluzione Nr. 319 in data 17 gennaio 1975.

TARIFFE

TARIFFA A

1) Concessione area trentennale (Art.28).....	Fr.	2.000.-
2) Concessione di depositare vasche o sepolcreti (Art. 29), per manufatto.....	Fr.	250.-
3) Rinnovo aree trentennali (Art. 30)		
I rinnovo.....	Fr.	2.500.-
II rinnovo.....	Fr.	3.000.-
III rinnovo.....	Fr.	3.500.-
... e così si seguito		
4) Concessione di una celletta cineraria-ossaria (Art. 36)	Fr.	800.-
5) Rinnovo cella cineraria-ossaria (Art. 36)		
I rinnovo.....	Fr.	1.200.-
II rinnovo.....	Fr.	1.600.-
III rinnovo.....	Fr.	2.000.-
6) Rinnovo aree ad uso perpetuo (Art. 32).....	Fr.	10.000.-
rinnovo aree ad uso cappelle (Art. 32).....	Fr.	20.000.-
7) Concessione loculo colombario (Art. 37).....	Fr.	2.500.-
8) Rinnovo loculo colombario		
I rinnovo.....	Fr.	3.500.-
II rinnovo.....	Fr.	4.500.-
III rinnovo.....	Fr.	5.500.-
...e così di seguito		

TARIFFA B

1) Esumazione salme prima di 20 anni dalla inumazione (Art. 9).....	Fr.	50.-
2) Deposizione salme nella cappella mortuaria.....	Fr.	30.-
3) Inumazione nel cimitero di salme di persone attinenti ma non domiciliate ne Comune (Art. 5b)	Fr.	200.-
4) Inumazione nel Cimitero di salme di persone estranee (Art. 5c).....	Fr.	300.-
5) Inumazione di urne con ceneri o con resti in aree esistenti (Art. 13).....	Fr.	30.-
6) Inumazione di salme in cappelle o in aree perpetue (Art. 33).....	Fr.	300.-
7) Posa lapidi o monumenti in campi comuni.....	Fr.	100.-
8) Posa lapidi o monumenti in campi trentennali.....	Fr.	100.-
9) Applicazione suggelli e allestimento documenti per trasporto feriti all' estero, ecc.....	Fr.	30.-